

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Con il presente Statuto che, ai sensi D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, l'Archeoclub d'Italia, associazione di cittadini a diffusione nazionale, diventa Ente del Terzo Settore (ETS), con la denominazione "Archeoclub d'Italia APS", Associazione di Promozione Sociale, con sede a Corinaldo Codice Fiscale 02826560423L'Associazione usa la denominazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e Ets o la locuzione Ente del Terzo Settore in conformità alle normative vigenti. L'associazione ha lo scopo di diffondere e promuovere tra i cittadini, l'interesse per i beni culturali ed ambientali e persegue tale scopo mediante la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni medesimi. L'emblema dell'Archeoclub d'Italia APS è quello unico nazionale, che è emblema obbligatorio.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale i Corinaldo-Via del corso 59 L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L'associazione ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statutari di Archeoclub d'Italia aps, che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa. L'Archeoclub d'Italia aps sede di Corinaldo. costituisce Sede Locale di Archeoclub d'Italia aps Nazionale con sede a Roma mediante iscrizione, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale; la sede gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Autonomia e assenza scopo di lucro

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati. L'associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione Archeoclub d'Italia laddove nello svolgimento di proprie iniziative o attività non occasionali si avvalga di volontari, siano essi soci o non associati è tenuta ad iscrivere gli stessi in apposito registro. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, fatte salve le specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Archeoclub d'Italia per la quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 –Finalità e scopi

1. L'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:

- a) tutela, promozione e valorizzazione dei beni archeologici, storico-architettonici, in supporto degli enti istituzionali preposti, anche in convenzione; promozione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e naturalistici di cui al Codice dei beni Culturali e del paesaggio, coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte, dal D.L. 21 settembre 2019, modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132. e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) concorre con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi dell'Unione Europea e con altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri, a tutelare e promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo e del Ministero per l'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della natura, di cui al Codice dell'Ambiente, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive loro modificazioni e integrazioni;
 - d) promozione di attività di studio, catalogazione, valorizzazione e fruizione di beni demotnoantropologici, materiali e immateriali;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità conoscitiva ed educativa; contribuire alla formazione di una pubblica opinione informata sui Beni culturali e ambientali, anche in maniera critica e propositiva;
 - g) stipula di convenzioni con le Scuole, le Università e le Aziende per lo svolgimento di attività quali: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), nelle classi dell'ultimo triennio delle scuole superiori; stage e tirocini formativi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito dei Beni Culturali, e l'inclusione Sociale e Culturale di soggetti deboli;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse socio-culturale;
 - i) radiodiffusione sonora e televisiva anche web, a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - l) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - m) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n) servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo la normativa in vigore;
 - o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - p) promozione, sostegno e organizzazione di iniziative musicali, in considerazione dello straordinario patrimonio artistico prodotto in questo campo dall'Italia, e nella convinzione che tale eredità, per le sue specifiche valenze cognitive, estetiche e sociali, debba essere ritenuta parte integrante dell'immenso patrimonio culturale e archeologico italiano. In particolare, l'azione di promozione, di tutela e di valorizzazione, dovrà svilupparsi nei confronti della musica prodotta in Italia, senza distinzione di genere, sia attraverso la proposta di autori e opere dimenticati, ma anche sollecitando nuove creazioni che, direttamente o indirettamente, facciano riferimento a tale patrimonio;
 - q) promozione, sostegno e organizzazione di iniziative teatrali e cinematografiche finalizzate alla conoscenza, divulgazione e fruizione del patrimonio culturale locale, regionale e nazionale;
 - r) Protezione Civile nel settore dei Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - s) Servizio Civile Universale, ai sensi del DLgs 40/2017 e succ modif. ed integrazioni;
 - t) riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata, finalizzata alla produzione di servizi culturali di pubblica utilità anche con atti di concessione diretta.
2. L'Associazione per raggiungere le finalità generali di cui al comma uno, opera attraverso campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione, promuove iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizza progetti, produce pubblicazioni e materiale audiovisivo, sviluppa attività educative con iniziative ed attività didattiche. Le predette attività sono sviluppate attraverso le seguenti modalità:
- a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
 - b) produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
 - c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
 - d) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa in concorso con gli enti locali, istituti, università, territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
 - e) realizzare iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini in difesa dei beni culturali, del territorio, del paesaggio e dell'ambiente;
 - f) svolgere attività di educazione ai beni culturali e ambientali per il mondo della scuola, attraverso iniziative e campagne divulgative per estendere la conoscenza dei siti d'interesse culturale;
 - g) sostenere l'informazione, la divulgazione e la formazione permanente in favore degli adulti;
 - h) promuovere esperienze associative fra i giovani in età scolastica, la loro partecipazione alla difesa dei beni culturali, favorendo il superamento di ogni forma di disagio minorile, di discriminazione sociale e culturale;

i) gestire aree, siti, plessi e zone di importanza storico culturale, parchi archeologici e relative strutture monumentali, ivi comprese gli impianti di archeologia sperimentale, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

l) promuovere, costituire, fondare e gestire musei e luoghi di cultura avvalendosi di studi, ricerche sul campo, acquisizioni e affidi di testimonianze culturali, materiali e immateriali, dell'uomo e dell'ambiente - in collaborazione con la comunità scientifica le soprintendenze - per favorirne la conoscenza e la fruizione presso il pubblico;

m) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati al recupero, al risanamento e valorizzazione di aree di interesse archeologico e culturale;

n) sviluppare e organizzare in proprio, anche in collaborazione e/o in convenzione con enti ed associazioni aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Archeoclub d'Italia, il Servizio di Vigilanza BB.CC. volontaria, per il rispetto delle norme a tutela dei beni culturali e ambientali, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

o) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici dei beni culturali anche al fine migliorare la coesione sociale ed il benessere collettivo;

p) promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali nell'ambito dei sistemi territoriali delle regioni;

q) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;

r) promuovere e gestire progetti di volontariato inerente il Servizio Civile Universale nonché formazione, prevenzione e intervento in emergenza in ambito di Protezione Civile;

s) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità culturale nei Paesi in via di sviluppo, anche con l'invio di personale destinato ad attuare progetti d'intervento per la formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;

t) attivare e sostenere campagne internazionali in difesa dei beni culturali e ambientali;

u) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, sulla base di progetti sulla salvaguardia dei beni culturali e ambientali;

v) promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di scavi archeologici e restauri monumentali in accordo con le Autorità preposte;

z) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e normativi più idonei, impegnandosi nella sensibilizzazione sui temi della legalità nel campo dei beni culturali e ambientali;

j) valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni culturali e ambientali, promovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalità, la diffusione della cultura della legalità, la gestione di beni immobili sequestrati e/o confiscati.

3. Le attività di interesse generale potranno altresì essere svolte attraverso la condivisione di percorsi virtuosi, nel pieno spirito associativo, quali: raccolta fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; adesione alla costituzione di fondazioni, associazioni o associazioni temporanee tra soggetti giuridici simili, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari. L'Associazione supporta la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, coworking e crowdfunding a tematica inerente i beni culturali e ambientali, spin off, fab lab e start up nei settori della formazione e ricerca; stipula ove richiesto con enti pubblici e privati accordi e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compie attività che richiedono sovvenzionamenti, fidi, contributi e mutui. Può, inoltre, con delibera della Direzione Nazionale, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguono finalità analoghe, in tutto o in parte.

4. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017). I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art.5 – Attività secondarie e strumentali

L'associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di cui all'art. 4 del presente statuto. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art. 6–Soci

1. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

2. Tutti i soci partecipano alle decisioni associative secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e possono essere eletti in tutti gli organismi associativi. Il voto può esprimersi anche tramite delega secondo le norme stabilite e nel rispetto di quanto specificatamente previsto dal Regolamento Nazionale di attuazione fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'iscrizione si perfeziona con l'accettazione delle norme del presente Statuto, la sottoscrizione della domanda di iscrizione, del Regolamento Nazionale redatto ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e con il versamento della quota associativa annuale.

Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intransmissibile e non rivalutabile.

4. La domanda di ammissione del socio è presentata alla Direzione Nazionale per il tramite di ciascuna Sede locale. Ogni Sede locale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dei propri soci, trascorso il termine di 10 giorni la domanda si intende accolta. L'associato ha diritto di voto, trascorsi tre mesi dall'accoglimento della domanda di iscrizione. La delibera della Sede Locale sul rigetto dell'ammissione a socio va comunicata alla Direzione Nazionale e al richiedente e annotata sul libro dei soci. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto entro 10 giorni, specificandone i motivi. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 30 giorni al Consiglio Nazionale, il quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

5. Non possono assumere la qualifica di socio coloro che abbiano violato norme penali o amministrative in particolar modo se poste a tutela dei beni culturali o ambientali, sono altresì esclusi dai Soci coloro che abbiano arrecato grave danno d'immagine con condotte o comportamenti in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione a livello locale o nazionale. I soci esclusi per morosità, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi pagando la quota d'iscrizione. La perdita, per qualunque causa, della qualifica di socio comporta in ogni caso l'automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano state precedentemente eletti

Art.7 -Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri:

a) essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associazione a livello nazionale e nelle sue articolazioni locali; godere dell'elettorato attivo a passivo, ove previsto; recedere dall'Associazione; consultare i libri sociali e gli atti associativi secondo le modalità previste dal Regolamento associativo di accesso agli atti.

b) l'obbligo di: rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi sociali; mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati alla correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione oltre che al rispetto dei beni culturali e dell'ambiente; adoperarsi concretamente per la tutela e salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente italiani e stranieri.

2. La violazione dei doveri e degli obblighi associativi è punita con l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari associative: richiamo verbale; richiamo scritto; censura; sospensione dalle attività e dai diritti sociali; esclusione.

3. Le sanzioni disciplinari sono di competenza della Sede Locale ad eccezione della sospensione e della esclusione dalla Associazione. Tali provvedimenti sono irrogati dagli organi nazionali statutariamente competenti, tenendo motivatamente conto della gravità della violazione, della sua incidenza sull'ordinato svolgimento della vita associativa, del danno anche d'immagine causato all'Associazione o ai suoi soci o dirigenti.

Art.8 –Categorie dei soci

L'Associazione è costituita da soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) giovani (dai 18 compiuti ai 28 anni);
- b) studenti universitari e di formazione superiore;
- c) ordinari;
- d) onorari;
- e) aggregati;
- f) sostenitori.

I soci giovani sono cittadini italiani o stranieri, essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci studenti universitari e di formazione superiore, essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci ordinari sono cittadini italiani o stranieri, essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono soci onorari, a vita e salvo loro rinuncia, i cittadini italiani e stranieri, i fondatori dell'Associazione, i Presidente uscenti che, a giudizio insindacabile del Consiglio Nazionale, abbiano fornito contributi di straordinario interesse nel campo dei beni culturali e ambientali o abbiano illustrato la vita dell'Associazione con iniziative di eccezionale merito o forniscano o abbiano fornito all'Associazione un contributo fattivo a ragione delle loro conoscenze professionali o dei loro meriti civili; essi possono partecipare alla vita dell'Associazione, godono dell'elettorato attivo e passivo. I soci onorari sono designati dal Consiglio Nazionale che valuta le proposte anche sulla base di segnalazioni pervenute dalle Sedi Locali.

I soci aggregati sono le associazioni di promozione sociale (APS), compresi gli altri enti del terzo settore costituiti senza scopo di lucro, che abbiano finalità e scopi o che operino in attività compatibili e/o affini a quelli di Archeoclub d'Italia APS, godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'adesione degli enti associativi aggregati, avviene tramite la Sede Nazionale quando si verifica la previsione di cui all'art. 9, comma 2, o nel caso di singolo ente, tramite una Sede Locale già costituita e riconosciuta dall'Archeoclub d'Italia aps, a patto che non siano nel numero di iscritti superiori al 50% del totale dei soci della sede locale; in caso di adesione, l'ente del terzo settore

inoltra la richiesta di adesione alla Sede Locale individuata e per conoscenza al Presidente Nazionale, allegando copia del verbale di adesione, copia del verbale di costituzione e statuto, elenco dei soci e nominativo del Presidente e/o Responsabile; la Sede Locale, esaminata l'istanza, verificata la coerenza con gli scopi associativi, attraverso decisione del Comitato Direttivo, invia, o il diniego motivato, tramite comunicazione all'Ente richiedente e al Presidente Nazionale; all'Ente aderente in sede di Assemblea dei Soci vengono attribuiti, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti maggiorenni dichiarati al momento dell'adesione, 1 rappresentante ogni 20 iscritti e qualora il numero degli iscritti sia superiore a venti soci, viene espresso un rappresentante ogni multiplo di venti e comunque sino ad un massimo di cinque rappresentanti. In sede di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci, l'esercizio del diritto di voto può essere comunque delegato con un massimo di due deleghe, attribuite ad eletti dalla medesima Sede aggregata.

I soci sostenitori sono i cittadini italiani o stranieri che versano una quota sociale annua non inferiore a quella determinata dal Consiglio Nazionale; partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari. Essi godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Organi associativi

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Collegio dei Proviviri.

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, hanno la durata di cinque anni, con possibilità di riconferma per altri due mandati consecutivi per un massimo di quindici anni consecutivi. L'Assemblea dei Soci può prevedere una durata inferiore del singolo mandato, fermo restando il divieto di riconferma oltre il terzo mandato consecutivo.

2. Le cariche associative negli organi dell'Associazione sono altresì incompatibili con incarichi in partiti o organizzazioni politiche o sindacali e con le altre incompatibilità previste dall'art. 12 comma 4 dello Statuto Nazionale.
3. L'incompatibilità di cui al comma 2 determina l'ineleggibilità del socio, salvo che lo stesso non sia cessato dalla carica almeno quindici giorni prima delle elezioni.
4. Ove l'incompatibilità si determini dopo l'elezione, il socio decade dalla carica associativa, *ipso jure* e senza bisogno di dichiarazione da parte degli organi statutari, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, salvo che nello stesso termine egli non decada, rinunci o si dimetta dalla carica che ha ingenerato l'incompatibilità.
5. Gli atti adottati dagli organi associativi con la partecipazione di eletti nelle condizioni d'incompatibilità di cui al comma 2, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, sono nulli ai fini interni e non impegnano l'Associazione o la Sede nei confronti dei terzi. E' esclusa in ogni caso la prova di resistenza.

Art.10 -L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione. Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale, comunicazioni scritte spedite per via postale, e-mail o altro mezzo telematico, inviate almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) designa i soci rappresentanti all'Assemblea Nazionale dei Soci e all'elezione del Comitato Regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento nazionale di attuazione;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) nomina il Collegio dei Probiviri;
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- h) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.11 -Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo cinque membri compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere; esso dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili secondo quanto previsto dall'art. 9.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta anche mediante strumenti telematici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. I componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, decadono automaticamente dall'incarico e sarà compito dell'assemblea dei soci la nomina dei sostituti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico: attua tutti gli atti di ordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo; approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge; conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; riceve le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente procede alla surroga e in assenza di possibilità di surroga, entro trenta giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Art.12- Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, eletto tra i Soci dura in carica cinque anni. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 13–Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento è eletto tra i soci ed è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 14–Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea. I libri sociali sono affidati alla sua custodia.

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Tesoriere che ha il compito della gestione finanziaria dell'associazione. Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo di giustizia interna della Sede e ha competenza sulle controversie tra i soci di cui all'art. 7 comma 3 del presente Statuto.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice-Presidente.
3. Il Collegio decide nelle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno due membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, il cui voto, in caso di parità, vale doppio.
4. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
5. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e cogenti per tutti i soci e gli organi associativi. Il mancato rispetto delle decisioni del Collegio costituisce illecito disciplinare gravissimo.
6. Il Collegio risiede presso la Sede dell'Associazione e si avvale, per l'attività di sua competenza, della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso la Sede stessa.

7. Con Regolamento del Collegio sono fissate le norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché le norme di funzionamento del Collegio stesso.

Art. 17 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro dei Soci;
- b) i libri delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- c) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- d) il libro di prima nota cassa;
- e) i libri contabili previsti dalla normativa vigente.

2. L'Associazione deve altresì tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. I libri di cui al comma 1 lettere a) b) sono tenuti a cura del Segretario. I libri di cui al comma 1 lettere c) d) e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

4. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa specifica istanza da inoltrare al Segretario che deve fornire riscontro nei successivi quindici giorni. L'accesso per l'esame dovrà essere garantito entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Per le formalità del procedimento si rimanda alle modalità stabilite dal Regolamento nazionale di accesso agli atti.

Art. 18 - Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea dei Soci approva il Bilancio consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno. Approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre. Il Bilancio consuntivo viene redatto secondo le indicazioni di cui al D.lgs. n. 117/2017. Viene fatta salva ogni altra diversa disposizione normativa in materia.

2. Il Tesoriere può predisporre anche il Bilancio Sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Il Bilancio consuntivo viene presentato dal Direttivo per il tramite del Tesoriere all'Assemblea dei Soci per la sua discussione e approvazione.

4. Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione. Una volta approvato, il Bilancio rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono.

Art. 19 - Durata e scioglimento

1. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e alla destinazione del patrimonio di Archeoclub d'Italia dovrà essere presa dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei rappresentanti. In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia e nello specifico dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve al socio. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né la restituzione della quota associativa.

Art. 20- Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione nazionali, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

IL PRESENTE STATUTO E' PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE ASSEMBLEA SOCI N° 3 DEL 4 settembre 2022

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DI SEDE